

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 luglio 2005

tra

BANCA CABOTO s.p.a.

e le OO.SS.

PREMESSO CHE

- la materia delle anticipazioni del Trattamento di Fine Rapporto è disciplinata dalla Legge n. 297/82;
- a livello di settore del credito è stato realizzato, con Accordo del 29 settembre 1983, un trattamento di miglior favore rispetto alle condizioni di legge;
- il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia estendendo la possibilità di beneficiare delle anticipazioni del Trattamento di Fine Rapporto anche per esigenze di carattere formativo regolate dagli articoli 5 e 6 della Legge n. 53/2000 nonché per quelle dei congedi parentali ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 151/2001;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti convengono di regolare la materia delle anticipazioni del Trattamento di Fine Rapporto sulla base esclusiva di tutto quanto segue.

- 1) La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo.
- 2) Hanno titolo a chiedere l'anticipazione i dipendenti che abbiano maturato almeno 8 anni di anzianità di servizio alla data di presentazione della domanda.
- 3) L'anticipazione entro i limiti previsti dalla legge compete al "10 % degli aventi diritto, comunque nel limite del 4% del numero totale dei dipendenti" in servizio presso la Società computati alla data del primo gennaio di ogni anno. La parte di aliquota (arrotondata all'unità superiore) degli aventi diritto eventualmente non esaurita in un anno non è trasferibile a quello successivo.

In via di eccezione, le domande per le causali di cui alla all'art. 5, lett. a) e, limitatamente all'ipotesi in cui sia documentabile uno sfratto esecutivo, non per morosità, convalidato dall'Autorità giudiziaria, lett. b) del presente Accordo saranno comunque soddisfatte anche qualora risulti esaurito il limite annuale concedibile come sopra determinato.

Fermo quanto stabilito dall'art. 3, 3° comma, dell'Accordo di settore del 29 settembre 1983, le domande presentate saranno soddisfatte seguendo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento del limite annuale sopra indicato. Le domande presentate in eccedenza

R.S.A.
FAB



rispetto al limite annuale, saranno riportate nello stesso ordine al primo gennaio dell'anno successivo e verranno soddisfatte - sempreché permangano i requisiti prescritti - nell'ambito del limite annuale per l'anno stesso.

- 4) La misura massima dell'anticipazione è stabilita in ragione del 70% del trattamento di fine rapporto maturato al mese precedente la domanda, al netto di qualsivoglia quota – parte già impegnata a garanzia di esposizioni debitorie del lavoratore interessato (ad es. atto emesso dall'autorità giudiziaria). L'ammontare dell'anticipazione viene detratto a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto, compreso quello spettante ex art. 2122 c.c., e non potrà comunque essere superiore all'importo risultante dalla documentazione prodotta a corredo della domanda. Essa può essere richiesta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro salvo quanto espressamente stabilito dall'art. 3, comma 1 e 2, dell'Accordo di settore del 29 settembre 1983.
- 5) La domanda di anticipazione si intende validamente presentata quando risulti corredata dalla documentazione di cui all'allegato elenco, parte integrante del presente accordo. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- a) **spese sanitarie per terapie e interventi straordinari** attestati dalle competenti strutture pubbliche per il lavoratore, coniuge, figli ed altri familiari fiscalmente a carico, secondo il criterio seguito per l'erogazione degli assegni familiari, nonché per quelli nei confronti dei quali il richiedente abbia l'obbligo alimentare e per il/la convivente, escludendosi in tale ultima ipotesi l'anticipazione qualora il/la convivente possa esercitare presso terzi il diritto in questione e che ottenga, in virtù del diritto, un'anticipazione sufficiente a coprire la spesa.

Per le terapie e gli interventi in questione si intendono quelle prestazioni la cui straordinarietà sia attestata dalle competenti strutture pubbliche.

Il dipendente è, pertanto, obbligato a chiedere agli organi competenti e a riversare alla Società qualsiasi rimborso che sia previsto in suo favore da parte della Cassa Sanitaria, degli Enti pubblici e privati (ovviamente al lordo dell'imposta).

Nel caso l'interessato non ottemperi alla previsione del comma precedente l'anticipazione sarà comunque ridotta del corrispondente importo con obbligo di restituzione del medesimo al lordo dell'imposta.

Nel caso che la spesa documentata risulti inferiore alla somma erogata, il lavoratore dovrà restituire all'Azienda la parte non utilizzata; nel caso in cui la terapia o l'intervento non abbiano avuto luogo per qualsiasi motivo, il lavoratore dovrà restituire all'Azienda la somma anticipatagli.

La richiesta di anticipazione per spese sanitarie, considerata la finalità specifica della stessa, potrà essere rinnovata durante il rapporto di lavoro, comunque, entro il limite del 70% del trattamento di fine rapporto, calcolato con i criteri di cui al punto 4), al momento dell'ulteriore domanda.

b) acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli:

- 1) per prima casa di abitazione è da intendersi quella di cui al punto b, 8° comma dell'art. 2120 c.c.. Ai fini del presente accordo si intende per prima casa di abitazione quella stabile e ordinaria per il dipendente che – in funzione dello

R. S. A.
FABRI



svolgimento del suo rapporto di lavoro – può anche non coincidere con la località di lavoro dello stesso, semprechè la località prescelta gli consenta di raggiungere quotidianamente il posto di lavoro medesimo;

- 2) è ammessa la richiesta di anticipazione del dipendente solo quando lo stesso, il coniuge ed i figli se conviventi non risultino proprietari di unità immobiliari abitative nell'ambito del comune ove è situata la sede di lavoro e nell'ambito del comune ove si è eletto domicilio. Si fa eccezione solo ed esclusivamente nel caso in cui il richiedente e gli altri familiari come sopra specificati siano titolari di nuda proprietà gravata di usufrutto per legge o successione e/o titolari di comproprietà pro indiviso fino al 50% (escluso però il caso di comproprietà col proprio coniuge, non effettivamente e legalmente separato, qualunque sia il regime patrimoniale in essere, che realizzi la disponibilità totale del bene);
- 3) è ammessa la richiesta di anticipazione a favore del figlio non convivente ovvero del figlio che si distacca dal nucleo familiare stabilendo altrove il proprio domicilio. Detto figlio e l'eventuale coniuge o convivente non devono essere proprietari di alcuna proprietà immobiliare nell'ambito del comune ove eventualmente lavori e ove risulti eletto il proprio domicilio;
- 4) si considera ricompreso nel concetto di acquisto, oltre l'acquisto da terzi e contestuale ristrutturazione, il consolidamento di proprietà in presenza di quota già posseduta, l'assegnazione di alloggio in cooperativa, la costruzione in proprio, il riscatto, la ristrutturazione per dichiarata inagibilità e l'ampliamento della casa già in proprietà.

In particolare, le singole fattispecie rientranti nel presente punto b) sono le seguenti:

- b 1) acquisto da terzi con eventuale ristrutturazione, anche per consolidamento di proprietà, della prima casa di abitazione per il proprio nucleo familiare o per il figlio.
- b 2) acquisto da terzi della casa di prima abitazione per il proprio nucleo familiare in presenza di unità abitativa inadeguata, ovvero che abbia un numero di vani – esclusi servizi, ripostigli e accessori – inferiore al numero dei componenti il nucleo familiare del lavoratore (in cui vanno considerati i familiari conviventi o persone conviventi verso le quali l'interessato abbia l'obbligo degli alimenti).
- b 3) costruzione di prima abitazione per il nucleo familiare o per il figlio;
- b 4) acquisto in cooperativa;
- b 5) ristrutturazione inderogabile;
- b 6) ampliamento 1° casa già di proprietà insufficiente in quanto inadeguata secondo il criterio previsto dal precedente punto b 2);

R. S. A.

FABBI

- c) **riscatto/ricongiunzione di periodi contributivi;**
- d) **estinzione del mutuo** a suo tempo contratto per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli, a condizione che detto acquisto sia, a suo tempo, avvenuto senza fruire dell'anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto;
- e) **spese da sostenere durante la fruizione dei congedi di formazione e di formazione continua** di cui agli articoli 5 e 6 della Legge n. 53/2000, finalizzati al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di 2° grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro, nonché al proseguimento dei percorsi formativi - c.d. "formazione continua" – per accrescere le competenze/conoscenze personali;
- f) **spese da sostenere nel periodo di fruizione dei congedi parentali** ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 151/2001, ovvero per **spese da sostenere nel periodo di fruizione del congedo per malattia del figlio di età non superiore a tre anni**, ai sensi dell'art. 47, comma 1 D.Lgs. n. 151/2001;
- g) **pagamento di spese legali nelle controversie in cui il dipendente sia stato parte;**
- h) **pagamento di spese funerarie;**
- i) **ripianamento dello scoperto di conto corrente** esistente alla data di presentazione dell'istanza, nel limite tassativo dell'importo massimo di scoperto di conto previsto per il personale dalle disposizioni aziendali tempo per tempo vigenti.
In via transitoria e di assoluta eccezione, ove si registri una situazione debitoria in essere sul conto corrente agevolato che, alla data del 1° luglio 2005 risulti superiore ai limiti di scoperto autorizzati, il dipendente interessato potrà chiedere, entro la fine del corrente anno, di ripianare l'intera situazione debitoria con l'anticipazione del trattamento di fine rapporto entro il limite del 70%
- 6) La richiesta di anticipazione del trattamento di fine rapporto per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, per acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, per spese da sostenere durante la fruizione dei congedi di formazione e di formazione continua e per spese da sostenere nel periodo di fruizione dei congedi parentali, così come previste all'art. 5, lettere a), b), e), f) ed h) del presente Accordo, può essere rinnovata durante il rapporto di lavoro, in quanto riferita a eventi diversi di una stessa causale, comunque entro il limite del 70% del trattamento di fine rapporto, calcolato con i criteri di cui al punto 4), al momento dell'ulteriore domanda.

R.S.A.

FAB



La richiesta di anticipazione del trattamento di fine rapporto per ciascuna delle causali di cui alle lettere c), d), g) ed i), dell'art. 5, può essere soddisfatta dall'Azienda una sola volta per ciascuna causale per tutta la durata del rapporto di lavoro. A tal fine si computano le domande già soddisfatte dall'Azienda per ciascuna delle casuali medesime.

- 7) il presente Accordo si sostituisce, ad ogni conseguente effetto, a quanto precedentemente in vigore e praticato in materia.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Le richieste di anticipazione del trattamento di fine rapporto regolarmente presentate entro il 31 dicembre 2004, nonché quelle regolarmente presentate dal 1° gennaio scorso alla data di sottoscrizione del presente Accordo, tuttora giacenti, verranno, esaminate dall'Azienda, restando inteso che l'accoglimento delle medesime comporterà la decurtazione del plafond numerico stabilito per l'anno 2005.

R. S.A.
FAB



Allegato

Fattispecie sub:	Documenti
a)	<p>1) domanda</p> <p>2) attestazione della competente struttura pubblica che riconosca la necessità di terapie o interventi straordinari;</p> <p>3) qualora la prestazione per cui è richiesta l'anticipazione riguardi un familiare tra quelli indicati nel punto a), documentazione attestante lo stato di fatto e di diritto in essere (autocertificazione, ecc.);</p> <p>4) preventivi di spesa redatti da presidi sanitari prescelti per la terapia o l'intervento;</p> <p>5) a terapia od intervenuto eseguiti, entro sei mesi, rendiconto delle spese sostenute effettivamente (notule, fatture, parcelle).</p>
b 1)	<p>1) domanda;</p> <p>2) atto notarile o dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autenticata da pubblico ufficiale attestante che né il richiedente l'anticipazione né i componenti del proprio nucleo familiare di cui al punto 2 della lettera b) dell'Accordo sono proprietari di unità immobiliari abitative nell'ambito delle località di cui al punto 2 della lettera b), con la eventuale precisazione se gli stessi siano titolari di proprietà gravate di usufrutto per legge o successione e/o di comproprietà pro indiviso fino al 50%;</p> <p>3) nel caso di cui al punto 3 lettera b), atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autenticata da pubblico ufficiale da cui risulti che il figlio e l'eventuale coniuge o convivente non devono essere proprietari di alcuna proprietà immobiliare nell'ambito del comune ove eventualmente lavori e ove risulti eletto il proprio domicilio;</p> <p>4) stato di famiglia (autocertificazione, ecc.);</p> <p>5) atto preliminare di compravendita;</p> <p>6) copia dell'atto notarile da cui risulta la proprietà dell'abitazione e atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza ove è ubicato l'immobile o certificato anagrafico da cui risulti che l'intestatario del bene abbia eletto la propria residenza ordinaria ove il bene stesso è situato. La mancata stipula o la mancata elezione di nuova residenza darà luogo alla restituzione della somma erogata, ovviamente al lordo dell'imposta;</p> <p>7) in caso di riscatto ogni documentazione utile a provare la legittimità dell'operazione da effettuare con certificazione dell'ente proprietario;</p> <p>8) documentazione della spesa da sostenere e sostenuta per la ristrutturazione contestuale all'acquisto.</p>

R. S. A.

FABR




<p>b 2)</p>	<p>1) domanda; 2) documentazione probante le dimensioni dell'immobile da vendere e quello da acquistare; 3) stato di famiglia (autocertificazione, ecc.); 4) una preliminare dichiarazione giurata che abbia per oggetto l'impegno a vendere la prima abitazione insufficiente, in funzione dell'acquisto della nuova prima abitazione più idonea, entro 6 mesi dalla domanda (da esibire subito); 5) atto preliminare di compravendita relativo all'acquisto di abitazione adeguata con l'indicazione del prezzo di acquisto definitivo (da esibire subito); 6) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autenticata da pubblico ufficiale da produrre entro il semestre da cui risulti l'esistenza della sola proprietà di nuova acquisizione; 7) successivo atto pubblico di acquisto, atto pubblico di vendita del precedente immobile, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza ove è ubicato l'immobile o certificato anagrafico da cui risulti che l'intestatario del bene abbia eletto la propria residenza ordinaria ove il bene stesso è situato. La mancata stipula o la mancata elezione di nuova residenza darà luogo alla restituzione della somma erogata, ovviamente al lordo dell'imposta.</p> <p>N.B.: In questo caso il richiedente che possieda i requisiti di cui sopra è ammesso a presentare domanda con anticipo rispetto al perfezionamento dell'erogazione per un periodo massimo di sei mesi. Decorso tale intervallo senza che il richiedente abbia prodotto l'atto notorio di cui al punto 5) e quindi la prova della vendita di cui al punto 6), la domanda perderà efficacia e si considererà come non prodotta. Si precisa che l'erogazione dell'anticipo è subordinata tassativamente alla realizzazione completa di tutte le condizioni di cui sopra.</p>
<p>b 3)</p>	<p>1) domanda; 2) atto notorio da produrre come sopra (b 1 punto 2); 3) atto di proprietà del terreno; 4) atto di concessione edilizia; 5) copia del versamento del contributo; 6) copia denuncia inizio lavori; 7) preventivo di costo dell'intera opera; 8) stato di famiglia (autocertificazione, ecc.); 9) successiva denuncia fine lavori e atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza ove è ubicato l'immobile o certificato anagrafico da cui risulti che l'intestatario del bene abbia eletto la propria residenza ordinaria ove il bene stesso è situato. La mancata stipula o la mancata elezione di</p>

R.S.A.

FABi




	<p>nuova residenza darà luogo alla restituzione della somma erogata, ovviamente al lordo dell'imposta;</p> <p>10) copia delle fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati</p> <p>N.B.: Se la costruzione riguarda il figlio per cui si richiede l'anticipazione occorre produrre i documenti di cui ai nn. 3 e 6 del punto b 1).</p>
b 4)	<p>1) domanda;</p> <p>2) atto notorio come sopra (b 1 punto 2);</p> <p>3) estratto notarile iscrizione libro soci e contratto di appalto o dichiarazione del Presidente della cooperativa riportante gli estremi dell'appalto;</p> <p>4) atto di prenotazione o assegnazione (notarile);</p> <p>5) copie dei pagamenti effettuati;</p> <p>6) preventivo del costo dell'intera unità;</p> <p>7) copia dell'atto notarile da cui risulta la proprietà dell'abitazione e atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza ove è ubicato l'immobile o certificato anagrafico da cui risulti che l'intestatario del bene abbia eletto la propria residenza ordinaria ove il bene stesso è situato. La mancata stipula o la mancata elezione di nuova residenza darà luogo alla restituzione della somma erogata, ovviamente al lordo dell'imposta;</p> <p>8) stato di famiglia (autocertificazione, ecc.)</p> <p>N.B.: Se l'acquisto in cooperativa riguarda il figlio per cui si richiede l'anticipazione occorre produrre i documenti di cui ai nn. 3 e 6 del punto b 1).</p>
b 5)	<p>1) domanda;</p> <p>2) atto notorio come sopra (b 1 punto 2);</p> <p>3) stato di famiglia (autocertificazione, ecc.);</p> <p>4) dichiarazione di inagibilità parziale e/o totale emessa dal sindaco e/o genio civile;</p> <p>5) preventivo spesa;</p> <p>6) concessione edilizia;</p> <p>7) fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati.</p>
b 6)	<p>1) domanda;</p> <p>2) atto notorio come sopra (b 1 punto 2);</p> <p>3) stato di famiglia (autocertificazione, ecc.);</p> <p>4) certificato di residenza (autocertificazione, ecc.);</p> <p>5) documentazione probante la dimensione della casa in proprietà;</p> <p>6) documentazione probante la dimensione di quanto da acquistare o costruire;</p> <p>7) concessione edilizia;</p> <p>8) preventivo di costo;</p>

R.S.A.

FABI




	<p>9) atto preliminare di compravendita; 10) atto pubblico di acquisto entro 6 mesi dalla ricezione dell'anticipazione; 11) fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati.</p>
c)	<p>1) domanda 2) copia dell'erogazione della domanda inoltrata all'Ente previdenziale di competenza da parte dell'interessato; 3) documentazione rilasciata dall'Ente previdenziale di competenza attestante l'autorizzazione al riscatto/riconglunzione con indicazione delle spese da sostenere.</p>
d)	<p>1) domanda; 2) copia dell'atto di acquisto dell'abitazione; 3) documentazione relativa all'accensione del mutuo ovvero all'accollo del mutuo; 4) copia della documentazione rilasciata dalla banca presso la quale è stato acceso il mutuo o si è verificato il subentro.</p>
e)	<p>1) domanda; 2) attestato dell'Istituto/Ente erogatore della formazione in ordine al programma ed alla durata del corso degli studi cui l'interessato intende iscriversi; 3) relativo preventivo di spesa predisposto dall'Istituto/Ente di cui sopra; 4) fattura /ricevuta fiscale in ordine alle spese al riguardo sostenute da esibire all'azienda tempestivamente e comunque entro due mesi dalla ricezione dell'anticipazione.</p>
f)	<p>1) domanda;</p>
g)	<p>1) domanda; 2) progetto di fattura relativo alle prestazioni professionali fornite; 3) fattura/ricevuta fiscale in ordine alle spese sostenute da esibire all'azienda tempestivamente e comunque entro due mesi dalla ricezione dell'anticipazione.</p>
h)	<p>1) domanda; 2) certificato di morte; 3) fattura/ricevuta fiscale in ordine alle spese sostenute da esibire all'azienda tempestivamente e comunque entro due mesi dalla ricezione dell'anticipazione</p>
l)	<p>1) domanda; 2) documentazione attestante lo scoperto di conto corrente al momento della presentazione della domanda. 2 bis) - con effetto transitorio - documentazione attestante lo scoperto di conto corrente alla data del 1° luglio 2005</p>

R.S.A.

FABi


